

Codice A1816A

D.D. 23 luglio 2019, n. 2517

**L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i. - Progetto di taglio lotto boschivo "Acquafredda 2" loc. Fontana Acquafredda in Comune di Viola (CN).
Proponente: Comune di Viola (CN). Richiesta di Autorizzazione n. 2019/47922.**

In data 04.06.2019 prot. n° 25583 è pervenuta dal comune di Viola (CN) la richiesta di Autorizzazione n° 2019/47922 con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale così identificato "Progetto di taglio lotto boschivo "Acquafredda 2", in località Fontana Acquafredda in comune di Viola (CN).

Alla richiesta di Autorizzazione sono allegati i seguenti documenti: Relazione Forestale, Piedilista e Cartografie a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Si rileva che l'intervento selvicolturale fu previsto con richiesta di autorizzazione n° 2016/31072 ed autorizzato con D.D. n° 982 del 29.04.2016. Il medesimo non fu mai realizzato.

Il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" inserisce il comune di Viola (CN) tra quelli a priorità alta ed al paragrafo 5.1.1 indica le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. n° 392/2014).

La gestione delle superfici boscate di proprietà del comune di Viola non sono regolamentate da un Piano Forestale Aziendale.

Il professionista nel progetto descrive l'intervento come un taglio a scelta culturale a gruppi. Verrà previsto il taglio delle piante mature cercando di valorizzare gli individui rilasciati e l'insediamento della rinnovazione. Verrà inoltre rispettato l'art. 21 del D.P.G.R. n° 8/R del 20.09.2011.

L'esbosco avverrà tramite il ripristino di due piste trattorabili e l'apertura di due bracci di piste trattorabili.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., l'istanza di autorizzazione n° 2019/47922 relativa al progetto di taglio del lotto boschivo "Acquafredda 2" in località Fontana Acquafredda nel comune di Viola (CN) che interesserà, così come indicato nella richiesta di autorizzazione, il terreno iscritto al N.C.T. del comune di Viola, al mappale n° 14 del foglio n° 17 per una superficie di ha 9,186, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme alle stesse;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto; potranno essere tagliate esclusivamente le piante martellate;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. dopo aver percorso una superficie stimata di circa 3 ha dovrà essere richiesto un sopralluogo al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
7. le ceppaie tagliate dovranno riportare il numero del piedilista;
8. il proponente dovrà incaricare un professionista in qualità di Direttore dei Lavori;
9. il taglio dovrà essere effettuato rispettando quanto indicato all'art. 21 (Taglio a scelta culturale) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
10. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
11. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
12. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
13. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
14. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
15. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 49 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

16. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
17. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data del rilascio dell'Autorizzazione;
18. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014)" e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
19. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
20. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
21. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. For. Alessandro Turco